

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 02.05.2007 la società OMISSIS notificava al Comune di Cattolica "atto di promozione di giudizio arbitrale con nomina di arbitro di parte" per l'ottenimento di un lodo di condanna al pagamento dell'importo di Euro 252.875,21 , oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per il trattamento delle acque reflue relativamente all'anno 2004 (fattura n. 205000008459 del 31.03.2005);

- che con il suddetto atto si invitava il Comune di Cattolica a designare nelle forme e nei termini di rito il proprio arbitro, con l'avvertenza che in difetto detta nomina sarebbe stata effettuata a norma dell'art. 810 c.p.c.;

- che con Deliberazione G.M. n. 70 del 09.05.2007 il Comune decideva di resistere nel suddetto giudizio arbitrale e di nominare l'Avv. Alessandro Romerio, del Foro di Pesaro, quale proprio arbitro nel procedimento arbitrale in oggetto e l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione nel suddetto procedimento arbitrale;

- che con provvedimento in data 07.12.2007 il Presidente del Tribunale di Rimini nominava l'Avv. Roberto Faini del Foro di Rimini arbitro con funzione di Presidente del Collegio;

- che con verbale in data 27.02.2008 gli arbitri designati dichiaravano di accettare l'incarico e veniva pertanto costituito il Collegio arbitrale composto dai sigg.ri Avv.ti Roberto Faini, con funzione di Presidente, Avv. Fabio Mariani su designazione della società OMISSIS e Avv. Alessandro Romerio su designazione del Comune di Cattolica;

- che con memoria introduttiva autorizzata depositata presso la sede del costituito Collegio arbitrale in data 21.03.2008 la società OMISSIS proponeva la sua domanda sulla base delle seguenti conclusioni: "CHIEDE che l'Ecc.mo Collegio Arbitrale adito, ogni contraria eccezione e domanda respinta, voglia: dichiarare integralmente dovuti alla Società OMISSIS dal Comune di Cattolica i corrispettivi del servizio di trattamento delle acque di pioggia e parassite prestato negli anni 2004, 2005 e 2006, così come determinati e indicati nelle fatture n. 8459/05 di Euro 252.875,21, n. 37169/06 di Euro 376.778,60, n. 103335/06 di Euro 188.389,30 e n. 15231/07 di Euro 16.384,50; e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di OMISSIS della somma complessiva di Euro 834.427,61, oltre ad interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, e con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del giudizio arbitrale.

Visto la Convenzione stipulata con atto autentificato a ministero Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.2000 - 28.07.2000 - 15.11.2000 (rep. n. 52655-52831-53493) tra la società OMISSIS (a cui successivamente è subentrata la società OMISSIS) ed il Comune di Cattolica regolante i rapporti relativi al trattamento delle acque reflue nell'ambito della gestione del servizio;

Visti gli atti istruttori relativi al procedimento di cui trattasi;

- gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (norme in materia di arbitrato);

Ritenuto necessario ed opportuno resistere nell'attivato procedimento arbitrale, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo altresì in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della Convenzione sopra citata e la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate dal Comune alla società OMISSIS sulla base dell'art. 5 della Convenzione sopra richiamata, per le ragioni indicate nei relativi atti istruttori;

Ritenuto, infine, in caso di declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della Convenzione sopra citata e di ripetizione di tutte le somme indebitamente versate dal Comune, di poter individuare quale parametro di commisurazione dell'indennizzo eventualmente richiesto dal soggetto gestore a

titolo di ingiustificato arricchimento dell'Ente per il servizio reso, il criterio adottato dall'art. 5, ultimo comma, della L.R. 06.03.2007, n. 4 pari al 2% della Tariffa prevista nel Piano d'Ambito ("Nelle more dell'entrata in vigore del metodo tariffario di cui al comma 1, le Agenzie d'ambito per i servizi pubblici di cui all'accordo 3 della legge regionale n. 25 del 1999 possono includere nella tariffa del servizio idrico integrato, determinata ai sensi del decreto ministeriale 1 agosto 1996 (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato) i costi relativi alla gestione di cui al medesimo comma 1 nel limite di incremento del due per cento della tariffa prevista nel piano di ambito"), da applicare alla quantità di acque parassite che il soggetto gestore dimostrerà di avere effettivamente trattato;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 ed al quale è stato già conferito con la Deliberazione G.M. n. 70 del 09.05.2007 l'incarico di patrocinare l'Amministrazione nel procedimento in oggetto;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione alla divulgazione dei dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti amministrativi destinati alla pubblicazione;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi, unanimi,

DELIBERA

1) di resistere nel giudizio arbitrale promosso dalla società OMISSIS nei confronti del Comune di Cattolica, eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo altresì in via riconvenzionale la declaratoria di nullità della clausola contrattuale di cui all'art. 5 della Convenzione stipulata con atto autentificato a ministero Notaio Colucci di Riccione in data 12.07.2000 - 28.07.2000 - 15.11.2000 (rep. n. 52655-52831-53493) e la ripetizione di tutte le somme versate dal Comune alla società OMISSIS sulla base dell'art. 5 della Convenzione sopra richiamata;

2) di autorizzare il legale incaricato Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, a proporre le suddette iniziative giudiziali nel procedimento arbitrale in oggetto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL35922/ASD-DEL Delibera G.C. n. 54 del 02.04.2008 pag.
